DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 7

Assunzione di personale di ruolo nel Corpo di polizia penitenziaria

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, concernenti le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuare secondo le modalita' previste dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per la copertura dei posti disponibili, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. Ai fini di tali assunzioni i periodi di frequenza ed assenza dal corso, indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto.

Versione in vigore dal 19 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
Estremi	Legge 30 novembre 2000, n. 356
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-riguardanti-il-personale-delle-forze-armate-e-delle/art-7-assunzione-di-personale-di-ruolo-nel-corpo-di-polizia-penitenziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it